



Circolare 17/2020: Decreto Legge 52/2020

La presente Circolare analizza gli aspetti di primario interesse per la clientela contenuti nel DL 16.6.2020 n. 52

1 PREMESSA

In data 16 giugno 2020 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il DL 16.6.2020 n. 52, recante misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali per la gestione dell'emergenza COVID-19, oltreché in materia di modifica dei termini per la presentazione di domande di REM e per l'emersione di rapporti di lavoro irregolare.

Sul punto, l'INPS ha emanato un primo messaggio interpretativo (Messaggio 2489 del 17/06/2020).

2 MODIFICHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il DL 34/2020 aveva stabilito che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di:

- 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
- incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

Aveva inoltre riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall'1.9.2020 al 31.10.2020, consentendone la fruizione anche per periodi antecedenti ai datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo.

Il DL 52/2020 all'art. 1 introduce la possibilità da parte dei datori di lavoro **di ogni settore** di fruire dell'ulteriore periodo di 4 settimane anche prima del 1.9.2020; tale facoltà è riconosciuta ai datori di lavoro che abbiano già fruito interamente del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Resta ferma la durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale pari a 18 settimane (fatte salve le norme specifiche che consentono la fruizione di un periodo maggiore di integrazione salariale)



RUBERTI E ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

Le domande per i trattamenti di integrazione salariale dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande).

3 MODIFICHE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REM E DI EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARE

Le domande per il reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Le domande relative all'emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo possono essere presentate entro il 15 agosto 2020

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario nonché per le opportune valutazioni per il supporto e l'eventuale implementazione delle misure introdotte.

Ruberti e Associati